

VII FORUM COMMERCIALISTI/Le novità sull'adesione al concordato

Il Fisco fa offerte low cost

Incremento basso rispetto a adeguamenti Isa

DI GIULIANO MANDOLESI

Le proposte di reddito dell'Agenzia delle entrate per aderire al concordato preventivo biennale saranno low cost rispetto "all'attuale" costo degli adeguamenti Isa.

L'intento dichiarato anche dal Viceministro dell'economia e delle finanze Maurizio Leo durante il 7° Forum Nazionale dei Commercialisti dello scorso 29 gennaio, è quello di innalzare progressivamente i redditi dichiarati dei contribuenti che sottoscriveranno il patto col fisco evitando quindi richieste economiche eccessive come spesso accade per gli adeguamenti Isa al voto 8 per i soggetti che hanno punteggi relativamente bassi (4-5-6).

Sulla stessa lunghezza d'onda sono state le dichiarazioni rilasciate dal senatore Massimo Garavaglia, Presidente della 6° Commissione Finanze, intervistato anch'esso durante il forum (vedi *ItaliaOggi* del 30 gennaio 2024).

Secondo quanto indicato dal senatore infatti l'incremento reddituale proposto dall'amministrazione non sarà superiore del 10% rispetto a quanto dichiarato dai contribuenti che aderiranno all'istituto e, sebbene questo dato livello percentuale non sia esplicitato nella normativa di riferimento (il decreto legislativo sull'accertamento che disciplina anche il concordato preventivo biennale) sarà poi quello nella pratica applicato, salvo casi particolari, in cui risultano variazioni "economiche" oggettivamente riscontrabili tali da presupporre futuri maggior ricavi dei richiedenti come ad esempio forti incrementi occupazionali.

In questo caso la proposta dell'agenzia delle entrate potrebbe essere maggiore e non rispettare questo tetto del 10%.

Per i soggetti che attualmente hanno Isa con punteggi bassi (dall'1 al 4) il costo dell'adesione e la correlata proposta di reddito dell'agenzia sforerà comunque quasi certamente il

tetto del reddito dichiarato incrementato del 10%.

Va sempre ricordato che il costo di adesione al concordato preventivo biennale non è unicamente quello relativo alle imposte generate dal maggior reddito proposto ma vi è anche quello dell'eventuale estinzione dei carichi sopra i 5.000 euro, condizione necessaria per accedere al patto col fisco.

Come già segnalato su queste pagine (vedi *ItaliaOggi* del 18 gennaio scorso) dunque il concordato si pone come strumento di adesione in concorrenza con gli indici sintetici di affidabilità fiscale per i soggetti con Isa inferiore ed 8 e come meccanismo completamente agli Isa per i contribuenti con voto da 8 in su.

Se le proposte di reddito saranno effettivamente nella soglia del dichiarato (medio) incrementato del 10% la via del concordato preventivo biennale potrebbe essere preferibile ed economicamente meno costosa per i contribuenti rispetto all'adeguamento Isa (ovvia-

mente a patto che si sia nei pressi già della premialità)

In questo caso sarà determinante per l'amministrazione finanziaria evitare discrasie generate dalla troppa differenza di valori (il costo) tra l'adeguamento agli Isa rispetto a quelli del concordato preventivo biennale.

Per coloro che invece hanno voto Isa da 8 in su e con già quindi attivo un regime premiale abbastanza rilevante (a seconda del punteggio), l'adesione o meno al concordato dipenderà solo dalla variabile della scommessa del reddito bloccato.

Va comunque detto che le forme di adeguamento non hanno mai avuto grandissima presa sui contribuenti che solo in minima percentuale hanno dichiarato maggiori componenti positivi per allinearsi ai vari meccanismi che si sono alternati, prima gli studi di settore, ora gli Isa e dal prossimo 15 giugno il concordato preventivo biennale.

© Riproduzione riservata

LITI FISCALI

Impugnativa, via al deposito digitale

Nuove funzionalità per le impugnative delle ordinanze cautelari. Il dipartimento di giustizia tributaria comunica che "nel processo tributario telematico (ptt) sono state implementate le voci selezionabili per la scelta del tipo di atti da depositare, nello specifico delle impugnative proposte contro le ordinanze cautelari delle Corti di giustizia tributaria I grado". Con il dlgs contenzioso n. 220/2023 il dipartimento riferisce che l'aggiornamento del ptt dà attuazione alla nuova disposizione ed "è previsto che l'ordinanza cautelare collegiale di I grado può essere impugnata innanzi alla corte di giustizia tributaria di II grado, mentre quella emessa dal giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di I grado in composizione collegiale."

LA RIFORMA FISCALE/2



Il dlgs sull'adempimento collaborativo e il dlgs sullo statuto del contribuente

DA MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO IN EDICOLA CON  A € 8,90*

ACQUISTA SUBITO QUI LA TUA COPIA DIGITALE



L'utilizzo dell'interpello probatorio diventa sempre più esclusivo

Interpelli probatori circoscritti solo ad alcune categorie di contribuenti. Sono queste le nuove indicazioni contenute nel novellato art. 11 (diritto di interpello) dello statuto dei diritti del contribuente in seguito all'introduzione del d.lgs. 219/2023 in attuazione della legge delega. Lo stesso dispone, infatti, che le richieste dei contribuenti volte a fornire elementi probatori all'amministrazione finanziaria per l'adozione di specifici regimi fiscali sono applicabili soltanto ai soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo o che presentano istanza di interpello sui nuovi investimenti. Tramite l'interpello il contribuente rivolge all'amministrazione finanziaria un quesito al fine di ottenere un parere in merito all'applicazione e/o disapplicazione di determinate norme, per evitare di adottare un comportamento ritenuto fiscalmente non corretto. In tale contesto è intervenuto il d.lgs. 219/2023 che ha modificato l'interpello prevedendo sei diverse tipologie: a) interpretativo, in presenza di obiettiva incertezza in relazione alla corretta interpretazione di disposizioni tributarie, b) qualificatorio, per ottenere il corretto inquadramento delle fattispecie, c) antiabuso, d) disapplicativo, con riferimento alla non applicazione di disposizioni tributarie volte a contrastare comportamenti elusivi, e) probatorio, volto a verificare la presenza di elementi probatori necessari al fine di adottare specifici regimi fiscali, e) un'ultima categoria, di cui alla lettera f), proponibile da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e optano per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero. Tra le novità introdotte dal de-

creto è previsto il pagamento di un contributo che dovrà essere quantificato tramite un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del volume di affari o ricavi dello stesso e della particolare rilevanza e complessità della questione. Le istanze presentate all'ufficio competente prevedono una preliminare attività istruttoria per verificare i dati richiesti dalla norma, tra cui l'indicazione della tipologia di interpello, la descrizione della fattispecie, l'esposizione della situazione concreta che ha generato il dubbio o le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione. È in questa fase che l'amministrazione finanziaria dovrà valutare l'ammissibilità dell'interpello. In questo contesto attenzione deve essere rivolta al nuovo interpello probatorio (art. 30 legge n. 724/1994) con riferimento alle società di comodo. Il comma 4bis dispone, infatti, che "in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito (...) la società interessata può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera b) dello statuto dei diritti del contribuente". Si fa riferimento all'interpello probatorio ora riservata ai soggetti in regime di adempimento collaborativo o a quelli che presentano istanze di interpello sui nuovi investimenti. Ne consegue che chi non ricade nelle due categorie non può presentare tale interpello, condizione che riguarda le società di comodo e tutte le altre norme che, ad oggi, ne prevedono l'utilizzo.

Giuseppe D'Amico
e Mariachiara Zanazzi